

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA:

- **L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI**, (di seguito denominato "Ente promotore") con sede in via Alcide Degasperi n.79 38123 – TRENTO (TN), P.IVA 01429410226, – Legale Rappresentante: Direttore Generale, dott. LUCIANO FLOR, nato a REVO' (TN) il 17 marzo 1953 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda;

E

- **COMUNITA' TERRITORIALE DI FIEMME**, (di seguito denominato "Ente gestore"), con sede a Cavalese in via Alberti n.4 38033 – CAVALESE (TN) tel.0462-241391 cod.fisc. 91016130220 - P.IVA 02173940228 - Legale Rappresentante: GIOVANNI ZANON, nato a TESERO (TN) il 05 agosto 1954 e residente in via Stazione nr.1/a 38033 – TESERO (TN);

preMESSo

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma, 1 lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859;
- in conformità al provvedimento dell'Ente gestore n. _____ di data _____ e dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, che hanno approvato la stipulazione della presente convenzione;

Si conviene quanto segue:

C O N V E N Z I O N E

Art. 1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n.196 la COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art.18 della legge n.196 del 1997.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) il nominativo del tutore e del responsabile aziendale;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

- d) le strutture aziendali (stabilimenti, reparti, sedi, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal paragrafo formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quante attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far prevenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

La presente convenzione ha durata dal 01.12.2015 fino al 31.12.2016, salvo disdetta da comunicarsi mediante preavviso scritto da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La stessa potrà essere rinnovata mediante sottoscrizione di una nuova convenzione.

Trento, _____

Cavalese, _____

Letto, accettato e sottoscritto.

Per l'Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari:
Il Direttore Generale
Dott. Luciano Flor

Per la Comunità Territoriale
della Val di Fiemme
Il Legale Rappresentante
Giovanni Zanon
